

Omissis.....

Inti

**Art. 60 bis "Accessori da giardino per ricovero attrezzi" - abrogato**

**Art. 64 "Locali diversi dalla residenza ad uso commerciale, direzionale e laboratori artigianali"**

*(omissis ....i primi quattro commi dell'articolo non sono stati modificati)*

5 I locali di cui al punto e) devono avere altezza interna utile non inferiore a mt. 2,00, da intendere media nel caso di coperture inclinate o miste.

Le cabine spogliatoio devono avere una superficie utile interna minima di mq. 1,00. Nel rispetto della legislazione sulle barriere architettoniche, si prevede una cabina di mt. 1,35 x 1,50 ogni 10 o frazione di 10 cabine da realizzare. I servizi igienici devono essere dotati di antibagno o disimpegno.

Qualora le caratteristiche tipologiche dessero luogo a condizioni che non consentano di fruire di areazione e/o illuminazione naturale, si dovrà ricorrere all'areazione ed illuminazione artificiale mediante appositi impianti tecnologici. I servizi igienici potranno essere dotati di impianto di aspirazione meccanica.

*( i commi 6 e 7 sono rimasti invariati)*

Omissis.....

**Art. 109 bis " Terre e rocce da scavo e condizioni per la loro esclusione dal regime dei rifiuti"**

1. Visto che l'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 4/2008 dispone che le terre e le rocce da scavo, qualora presentino determinati requisiti, possano essere riutilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati si dispone quanto segue, l'utilizzo di terre e rocce da scavo escludibile dal regime dei rifiuti deve essere attivato mediante la presentazione di un apposito "progetto di riutilizzo" che dovrà essere parte integrante nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'acquisizione del provvedimento abilitativo edilizio (permesso di costruire o D.I.A.).

La produzione di terre e rocce da scavo può essere inquadrata all'interno di tre tipologie d'intervento di seguito riportate, da cui derivano tre distinte procedure amministrative:

- a) Progetto sottoposto a VIA Regionale, Provinciale, Comunale o AIA Provinciale.
- b) Permesso a Costruire o Dichiarazione Inizio Attività.
- c) Progetto relativo ai lavori pubblici.

2. Il "Progetto di riutilizzo", da allegare al Permesso di Costruire o D.I.A., può concretizzarsi sia in un riutilizzo all'interno del sito di produzione, sia su sito esterno. In quest'ultimo caso il progetto dovrà definire, sia qualitativamente che quantitativamente, le terre e rocce da scavo, dovrà essere acquisito nulla osta specifico da parte del Settore Ambiente, nell'ambito del procedimento gestito dal Settore Gestione del Territorio, e dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'idoneità dei materiali redatta nelle forme di Legge, dalla quale si evinca la conformità ai requisiti indicati alle lettere da a) fino a g) del comma 1 dell'art. 186 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dal D. Lgs 4/2008.
- 2) Relazione Tecnica che deve descrivere la fattibilità del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, contenente le informazioni descrittive circa le attività antropiche svolte sul sito di produzione, ai sensi dell'art. 186 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. D. Lgs 4/2008.

3) I risultati analitici di caratterizzazione qualitativa dei siti (scavo e destinazione) con allegata attestazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito di destinazione e conseguente esclusione dal regime dei rifiuti (titolo IV D. Lgs. 152/2006).

e inoltre:

Per l'area di scavo:

1) Inquadramento generale dell'area di scavo (cartografia in scala 1:10.000 e 1:2.000) ed identificazione catastale.

2) Inquadramento riferito alla vincolistica ambientale, paesaggistica, idrogeologica, ecc., eventualmente presente nell'area di scavo (cartografia in scala 1:10.000 e 1:2.000).

3) Esclusione dell'area di scavo da siti censiti, dalla casistica e dai procedimenti previsti dalla parte IV del Titolo V° del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

4) Descrizione sommaria del progetto di riutilizzo delle terre di scavo comprendente le volumetrie di scavo previste.

Per l'area di destinazione:

5) Ubicazione dell'area su cartografia in scala 1:10.000 e 1:2.000, identificazione catastale e destinazione urbanistica.

6) Verifica della capacità del sito alla ricezione di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e verifica delle concentrazioni analitiche previste per la destinazione d'uso.

7) Descrizione del sito intesa come breve descrizione dello stato e/o attività passata, stato attuale con particolare riferimento a possibili rischi derivanti da interventi di modifica dalla quota 0.0 originaria.

3. Nel caso di riutilizzo all'interno del cantiere stesso delle rocce e terre da scavo, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: omogeneità nella composizione, assenza di pregiudizio per l'ambiente, riutilizzo certo immediato ed integrale del materiale.

La documentazione da allegare al Permesso di Costruire o D.I.A. dovrà contenere:

“Progetto di riutilizzo” con allegata Relazione Tecnica.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: “la non contaminazione del terreno oggetto di riutilizzo e il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 5, tabella 1 del D.Lgs 152/2006 avente per titolo Concentrazioni soglia di contaminazione, riferite alla specifica destinazione d'uso del suolo”.

Planimetrie ubicative degli interventi, riferite alle distinte situazioni di scavo e di riporto di terreno.

4. Per la sola procedura relativa al riutilizzo delle terre e rocce da scavo su siti esterni a quello di produzione e a garanzia di quanto sopra, il titolare della relativa pratica edilizia è tenuto alla costituzione, in favore dell'Amministrazione Comunale, di una polizza fidejussoria pari al 50% dell'importo complessivo derivante dal calcolo totale delle tonnellate delle terre e rocce scavate, per la somma occorrente per la rimozione e lo smaltimento dei materiali come rifiuto, pari all'importo unitario di € 0,020 al Kg oltre IVA. Tale polizza fidejussoria avrà una durata temporale massima analoga al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio e potrà essere svincolata anticipatamente solamente se i materiali saranno effettivamente riutilizzati e i siti di deposito risulteranno ripristinati nel loro aspetto originario. L'ufficio competente potrà avvalersi, per le verifiche di cui sopra, dell'attività di controllo e di vigilanza della Polizia Municipale

Resta inteso che le stesse terre e rocce da scavo, qualora non riutilizzate nel rispetto delle condizioni generali e relative norme di cui sopra, sono soggette alle disposizioni in materia di gestione rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, compreso il regime sanzionatorio derivante dal mancato rispetto dei disposti dell'art. 192 D-Lgs. 152/2006 (Divieti di Abbandono).

Eventuali richiedenti che prevedono la produzione di terre e rocce da scavo escludibili dal regime dei rifiuti e i cui progetti edilizi hanno già completato il loro iter autorizzatorio, dovranno attivare VARIANTI al Permesso di Costruire o alla D.I.A. precedentemente rilasciati. “

Art. 122 “Adeguamento degli edifici compromessi” - *abrogato*